

CAPITOLATO D'ONERI

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI DI REALIZZAZIONE, GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI SERVER, SOFTWARE E HARDWARE, PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI BIGLIETTERIE AUTOMATIZZATE PRESSO IL BIOPARCO DI ROMA COMPRESO ATTIVITA' PROMO PUBBLICITARIA E DI MARKETING.

Premessa

Il presente Capitolato d'Oneri disciplina il rapporto contrattuale tra la Fondazione Bioparco di Roma (nel seguito, per brevità, denominata anche la *Fondazione*) e l'impresa, ovvero il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito per brevità denominata anche l'*Impresa Appaltatrice*), avente ad oggetto la gestione integrata dei servizi di realizzazione, gestione, manutenzione e assistenza tecnica server, software e hardware del sistema di biglietterie automatizzate del Bioparco di Roma, con annessa attività promo pubblicitaria e di marketing, da eseguirsi secondo le modalità di seguito indicate.

CAPO I - CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

ARTICOLO 1) - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto l'espletamento dei seguenti servizi:

A) Realizzazione, gestione, manutenzione e assistenza tecnica di server, software e hardware, per la creazione di un sistema di biglietteria automatizzata per la vendita dei titoli di accesso al Bioparco di Roma, da svolgersi presso le 10 (dieci) postazioni di biglietteria situate all'interno del Bioparco di Roma (ex giardino zoologico posto all'interno di Villa Borghese).

Il presente servizio avrà ad oggetto:

- la fornitura di un server dedicato alla gestione delle biglietterie;
- la fornitura del software di biglietteria elettronica e automatizzata (piattaforma informatica personalizzata) per la vendita, anche in modalità online, dei biglietti e degli abbonamenti d'ingresso al Bioparco di Roma;
- la fornitura di tutto l'hardware occorrente ad attrezzare e rendere operative le **dieci postazioni** di biglietteria presenti all'interno del Bioparco di Roma (computer, stampanti per biglietti, stampanti per report, video, tastiera, mouse, fotocopiatrice, ecc). Si precisa che le postazioni di biglietteria sono così suddivise: 9 postazioni sono rivolte al pubblico per l'espletamento dell'attività di biglietteria e non devono essere connesse alla rete internet; 1 postazione c.d. "manager" non è rivolta al pubblico e non svolge attività di bigliettazione, bensì è incaricata di mansioni attinenti all'amministrazione, al controllo e alla reportistica, relativamente all'attività di biglietteria. Tale ultima postazione necessita della connessione alla rete internet.

Si specifica che l'hardware della biglietteria dovrà obbligatoriamente prevedere la gestione automatizzata delle attività, nonché il riconoscimento, al controllo accessi, di tutte le forme di ABBONAMENTI ANNUALI BIOPARCO (eventualmente integrati con la Fidelity Card Bioparco) compresi i supporti tecnici ad essi connessi (es. card, tessere, foto, ecc.)

- Le licenze d'uso del software usato nell'ambito dell'appalto;
- L'assistenza tecnica e la manutenzione sia ordinaria sia straordinaria, 24 ore su 24, del server, del software, degli hardware, e di tutta quanta l'attrezzatura fornita in sede di appalto, ivi compresi tutti gli interventi in loco e remoto in urgenza che dovessero rendersi necessari per il ripristino della piena funzionalità del sistema di bigliettazione del Bioparco. Tale servizio dovrà essere rafforzato nei giorni festivi, per via della probabile maggiore affluenza di pubblico al Bioparco.

- il supporto tecnico telefonico tutti i giorni dell'anno, dalle ore 8,00 alle ore 20.00;
- La concreta attività di bigliettazione e di controllo dei varchi viene effettuata non già direttamente dal Bioparco ma da altra impresa appaltatrice che, con proprio personale, si occupa quotidianamente delle attività legate alla gestione del servizio di biglietteria e al controllo dei varchi di accesso. A tal proposito l'Impresa Appaltatrice aggiudicataria del presente appalto dovrà garantire la formazione del personale addetto alle biglietterie, per un corretto utilizzo del sistema di biglietteria proposto, nonché per la gestione e per la risoluzione di problematiche di non particolare criticità;
- la concessione in comodato d'uso gratuito, all'impresa appaltatrice esterna che gestisce con proprio personale le biglietterie del Bioparco di Roma, di tutte le attrezzature, nonché del software e hardware forniti in sede di appalto;
- l'installazione, la messa in funzione e la completa gestione della fase di start up della sistema di biglietteria proposto, ivi compreso il passaggio dall'attuale sistema, in modo da garantire la continuità del servizio, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dall'ordine di inizio, nelle more della sottoscrizione del medesimo;
- La fornitura della carta termica da utilizzare per l'emissione dei biglietti;

Ai fini dell'esatta individuazione dell'oggetto dell'appalto e ai soli fini informativi e quindi non a titolo esaustivo, si precisa che la configurazione del sistema di biglietteria deve prevedere le seguenti attività: emissione di biglietti intero, gruppo, gratuiti, scuola, integrati, abbonamenti; rinnovo automatico degli abbonamenti; emissione di carte fidelizzate integrate con il sistema di biglietteria Bioparco; gestione di biglietti speciali relativi ad eventi periodo natalizio, pasquale ed estivo; gestione dei biglietti d'ingresso alle mostre temporanee e permanenti del parco, e agli eventuali eventi straordinari tenuti al suo interno, anche serali; gestione di report di ogni tipo relativi all'attività di vendita sia in loco sia online.

B) Attività di vendita online tramite il sito internet dell'Impresa Appaltatrice: registrazione utente, prenotazione, vendita dei titoli.

L'Impresa Appaltatrice dovrà fornire e gestire, per tutta la durata dell'appalto, un servizio di prevendita e incasso online dei titoli di accesso al Bioparco di Roma, mediante l'utilizzo del proprio sito internet, il cui link dovrà essere riportato sul sito web del Bioparco.

In particolare, per la gestione dell'attività di vendita online, l'impresa Appaltatrice dovrà garantire che:

- la pagina di vendita dedicata sia personalizzabile sia nei contenuti sia nella grafica: le informazioni rilasciate agli utenti dovranno essere dinamiche, aggiornate e personalizzabili a richiesta della Fondazione Bioparco;
- i pagamenti possano essere gestiti con carta di credito;
- nella procedura di registrazione dell'utente, siano previsti due soli step: richiesta dati anagrafici nella prima pagina, e conferma avvenuta registrazione o comunicazione ricezione richiesta titoli nella seconda;
- sia prevista la vendita online per tutte le seguenti tipologie di biglietto: intero, ridotto, abbonamenti;
- sia prevista la possibilità di acquisto di biglietti integrati per l'ingresso ad altre strutture e siti turistici di Roma.
- siano messe in evidenza le commissioni dovute dall'utente, oltre al prezzo del biglietto, per l'acquisto in modalità online.

C) Attività promo pubblicitaria e di marketing tesa a dare visibilità alla struttura Bioparco e a incrementare le vendite dei biglietti d'ingresso e degli abbonamenti al parco medesimo.

- L'Impresa Appaltatrice dovrà garantire e gestire, per tutta la durata dell'appalto, attività promo-pubblicitaria e di marketing tesa ad incentivare ed incrementare le vendite dei biglietti e degli abbonamenti d'ingresso al Bioparco di Roma.

ARTICOLO 2) – DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

La data presunta di stipulazione del contratto ed inizio esecuzione dei servizi è il 15.10.2015.

La Fondazione Bioparco si riserva la facoltà di procedere, nei termini e nei modi di legge, alla proroga della scadenza del contratto stesso, nelle more di una nuova aggiudicazione dei servizi oggetto di gara.

Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi dell'art. 57, comma 7, decreto legislativo 163/2006. La Fondazione Bioparco si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di appalto, per un periodo di ulteriori due anni successivi alla conclusione dello stesso.

L'eventuale rinnovo verrà attuato alle condizioni e secondo quanto stabilito dalla vigente normativa, ivi compresa la facoltà per le parti di procedere alla rinegoziazione di tutti i servizi oggetto di gara, e si verificherà, a discrezionale e insindacabile decisione della Stazione Appaltante, tenuto conto dei livelli quantitativi e qualitativi raggiunti nel corso dell'appalto dall'Aggiudicatario.

L'appalto acquisterà efficacia a far data dalla concreta sottoscrizione del contratto, e sarà risolutivamente condizionato al rilascio del certificato antimafia positivo.

L'avvio dell'appalto è subordinato alla stipula del relativo contratto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, alla consegna del servizio in via d'urgenza, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa affidataria, e alla costituzione della cauzione definitiva.

Competono in tal caso all'impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

ARTICOLO 3) - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, posto a base di gara, per l'intera durata dell'appalto (compreso l'eventuale periodo di rinnovo), è stimato **presumibilmente in € 326.667,00** (trecentoventiseimilaseicentosessantasette/00), oltre IVA come per legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.267,00, non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale presunto dell'appalto posto a base di gara, è stato ottenuto moltiplicando le royalties stabilite secondo gli importi di seguito specificati, per il numero stimato di biglietti dei quali si prevede l'emissione nel periodo di vigenza contrattuale. Il suddetto importo è da ritenersi pertanto indicativo, in quanto potrà concretamente variare in aumento o diminuzione, in relazione al variare del numero dei biglietti realmente emessi e venduti.

Le royalties poste a base di gara, soggette a ribasso, sono così prestabilite:

- a) € 0,13 (zerovirgolatredici/00) oltre IVA come per legge, soggetta a ribasso, per ogni biglietto emesso e venduto dalla Fondazione Bioparco presso le casse del Bioparco;
- b) € 2,30 (duevirgolatrenta/00) oltre Iva come per legge, soggetta a ribasso, per ogni biglietto emesso e venduto dall'Aggiudicatario in modalità online tramite il proprio sito internet;
- c) € 0,08 (zerovirgolazerootto/00) oltre IVA come per legge, soggetta a ribasso, per ogni biglietto gratuito emesso dalla Fondazione Bioparco presso le casse del Bioparco.

L'importo effettivo del contratto di appalto, pertanto, sarà ottenuto moltiplicando la royalty offerta in sede di gara dall'impresa Aggiudicataria, moltiplicata per gli effettivi biglietti emessi e venduti nel periodo di vigenza contrattuale, sia per cassa che in modalità online.

Al fine di permettere alle Imprese concorrenti la valutazione degli aspetti economici della presente gara di appalto, viene allegato agli atti di gara (**Allegato 3**) il prospetto riassuntivo riportante le vendite dei biglietti d'ingresso al Bioparco di Roma, registrate negli ultimi tre anni di attività. Si specifica che il prospetto riporta sia le vendite effettuate per cassa presso il Bioparco, sia le vendite realizzate in modalità online, e contiene altresì le specifiche condizioni economiche applicate alla vendita dei biglietti d'ingresso al Bioparco.

ARTICOLO 4) TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite con la seguente tempistica:

- a) fornitura e messa in funzione (consegna, installazione e configurazione server, piattaforma informatica, software, hardware e attrezzature varie) del sistema informatico e automatizzato di biglietteria elettronica sia presso le biglietterie del Bioparco, sia online tramite il portale internet dell'Impresa Appaltatrice, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dall'ordine di inizio, nelle more della sottoscrizione del medesimo;
- b) formazione del personale addetto alle casse entro e non oltre 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dall'ordine di inizio, nelle more della sottoscrizione del medesimo;
- c) concessione in comodato d'uso, entro e non oltre 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dall'ordine di inizio, nelle more della sottoscrizione del medesimo, all'impresa appaltatrice che gestisce con proprio personale le biglietterie del parco, di tutte le attrezzature, software e hardware di proprietà dell'Aggiudicatario;
- d) gestione del sistema di bigliettazione, assistenza e manutenzione tecnica sia ordinaria sia straordinaria 24 ore su 24, di server, piattaforma informatica, hardware, software e attrezzature varie, a partire dal collaudo del sistema di bigliettazione fino al termine dell'appalto.

Fermo restando la tempistica prevista per la fase di messa in funzione e start up, la completa operatività dell'intero sistema di bigliettazione dovrà entrare a regime in modo progressivo e graduale per consentire il passaggio dall'attuale sistema senza causare interruzioni del servizio o comunque disservizi all'utenza o maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 5) – CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA AUTOMATIZZATA.

Il server, gli hardware, il software, e qualsivoglia attrezzatura forniti dall'Impresa Appaltatrice dovranno essere di ultima generazione, e dovranno essere in grado di garantire le operazioni di bigliettazione in modo tempestivo e corretto. Il sistema di bigliettazione dovrà infatti avere una elevata capacità di emissione e di stampa di qualsivoglia tipo di biglietto e/o di abbonamento, ivi compresa la possibilità di inserire, anche in corso di appalto, ulteriori tipologie di titoli di accesso.

Il sistema dovrà garantire la compatibilità della soluzione proposta con il sistema di ticketing eliminando codice già presente presso le biglietterie del Bioparco di Roma.

L'hardware della biglietteria dovrà obbligatoriamente prevedere la gestione automatizzata delle attività, nonché il riconoscimento, al controllo accessi, di tutte le forme di ABBONAMENTI ANNUALI BIOPARCO (eventualmente integrati con la Fidelity Card Bioparco), compresi i supporti tecnici ad essi connessi (es. card, tessere, foto, ecc.).

La gestione delle transazioni dovrà prevedere la possibilità di annullamento dei biglietti stampati.

Il sistema dovrà garantire procedure e metodi di gestione dei dati che permettano con facilità l'estrazione di dati da archiviare su files di qualsiasi formato comune (ad es. word, excel, pdf, ecc.).

Il sistema proposto dovrà permettere la massima personalizzazione del biglietto, con facoltà di inserire loghi per sponsor o quant'altro, anche diversificati secondo le stagioni o gli eventi.

Il sistema dovrà inoltre garantire la possibilità di creazione e stampa immediata di report di ogni tipo (es. giornaliero, settimanale, mensile, per tipologia di biglietto venduto, per modalità di vendita - per cassa, online -, per periodo, per cassiere, per tipologie di pagamento, per ammontare degli incassi, ecc.), ivi compresa la previsione di report sui biglietti gratuiti emessi da ogni singola cassa.

Il sistema di bigliettazione proposto dovrà essere conforme alle vigenti normative relative alle attività di biglietteria, e dovrà garantire l'accesso al sistema da parte degli operatori, mediante un sistema sicuro di autenticazione. A tal proposito, ogni postazione di biglietteria dovrà garantire la possibilità di collegamento della postazione stessa al nominativo dell'operatore, e la possibilità di effettuare il cambio del nominativo per il caso in cui vi sia una modifica del personale addetto alle casse.

La gestione della contabilità dovrà essere sia per cassa generale che per singola cassa e operatore, in modo da poter verificare le partite aperte, la quadratura dell'incasso con il venduto, ecc.

L'architettura informatica generale dovrà inoltre assicurare accessi simultanei al sistema da parte di tutte le postazioni di biglietteria e la compatibilità con il sistema operativo di microsoft windows e/o con i più comuni open source che la Fondazione dovesse decidere di implementare.

Il sistema di bigliettazione proposto, includerà anche la fornitura di computer, stampanti, fotocopiatrici, mouse, e di tutta quanta l'attrezzatura necessaria all'espletamento dell'attività di vendita. Le stampanti dovranno essere dotate di apposita taglierina per la separazione dei biglietti.

ARTICOLO 6) - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA.

Fermo restando la tempistica prevista per la fase di messa in funzione del sistema proposto, di cui al precedente articolo 4) del presente Capitolato, l'Impresa Appaltatrice dovrà garantire, 24 ore su 24, un servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché un servizio di assistenza tecnica, su tutto quanto fornito in sede di appalto.

In particolare l'Impresa Appaltatrice dovrà garantire:

1. un servizio di control room, assicurando un presidio specialistico al sistema e una verifica che i servizi siano attivi e funzionanti 24 ore su 24, intervenendo in caso di guasto o di malfunzionamento, ed eliminando eventuali malfunzionamenti dei moduli applicativi costituenti il Sistema di Biglietteria entro e non oltre 1 ora dal guasto. La procedura da remoto dovrà prevedere l'utilizzo di un software che consente all'assistenza di connettersi da remoto alle postazioni in qualsiasi momento ed intervenire, se possibile, in teleassistenza, entro i tempi stabiliti.
2. un servizio di pronto intervento, attivo tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, che garantisca l'invio in loco di propri tecnici incaricati, per la risoluzione del guasto e/o del malfunzionamento, e/o per la sostituzione delle attrezzature, entro un massimo di 1 ora dall'invio della richiesta di intervento stessa.
3. un servizio di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria su tutto quanto fornito in sede di appalto, a due livelli, da remoto e in loco, prevedendo se necessario, alla immediata sostituzione e/o riparazione delle attrezzature (computer, stampanti, ecc), del server, degli hardware, del software, in caso di guasto o necessità di adeguamento. La sostituzione delle attrezzature mal funzionanti dovrà avvenire entro e non oltre 3 ore dall'invio della richiesta di intervento e/o sostituzione da parte della Fondazione.
4. un servizio di formazione del personale addetto alle casse: fermo restando quanto previsto dagli atti di gara relativamente alla formazione del personale durante la fase di start up, terminata detta fase, l'attività di formazione deve prevedere n. 3 giornate annue che potranno essere utilizzate per modifiche del sistema o per l'avvicendamento di nuovi addetti alle biglietterie.

ARTICOLO 7) - OBBLIGHI DELL'IMPRESA APPALTATRICE

L'impresa appaltatrice si impegna ed obbliga ad assicurare la puntuale e corretta esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dalla stessa presentata. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato e nel Bando di gara, l'Impresa Appaltatrice deve adempiere a tutti gli obblighi di seguito elencati:

- eseguire il servizio nel rispetto dei tempi e secondo le modalità previste negli atti di gara e nell'offerta;
- garantire la propria presenza, se richiesta, ad un incontro settimanale tra il Responsabile dell'impresa appaltatrice e la Fondazione, al fine di verificare e/o segnalare eventuali anomalie e particolarità nello svolgimento del servizio;

- provvedere ad eseguire gli ulteriori servizi eventualmente richiesti dalla Fondazione, anche in occasione di eventi e/o esigenze straordinarie, che saranno conteggiati a parte;
- provvedere a segnalare al Referente dell'appalto della Fondazione tutte le inadempienze eventualmente riscontrate nell'esecuzione del servizio;
- provvedere al reperimento, organizzazione, direzione ed al coordinamento del personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché all'erogazione di ogni trattamento dovuto al predetto personale in forza di previsioni di legge e di contratto collettivo e individuale. In particolare è fatto salvo ogni ulteriore obbligo derivante da tali fonti legali e contrattuali, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proprio esclusivo carico, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria in vigore per il periodo dell'appalto, nonché ad osservare e dare applicazione, a proprio esclusivo carico, alle norme derivanti dalla vigente disciplina legislativa relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché agli ulteriori obblighi previdenziali derivanti da leggi e contratti collettivi.
- provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

CAPO II - CONTRATTO D'APPALTO

ARTICOLO 8) – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO E NORME REGOLATRICI.

Formano parte integrante del contratto:

- a) il bando di gara e il presente capitolato d'oneri;
- c) l'offerta tecnica ed economica dell'Impresa aggiudicataria;
- d) il provvedimento di aggiudicazione.

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli Atti di gara (Bando di Gara, Capitolato d'Oneri);
- c) da quanto previsto nell'Offerta tecnico-economica presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara;
- d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto di appalto, fermo restando che, in tal caso, l'Impresa appaltatrice rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 9) – INIZIO DELL'ESECUZIONE

L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del Direttore Amministrativo della Fondazione, previa formale stipulazione del medesimo, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della

stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell'impresa appaltatrice, e alla costituzione della cauzione di cui all'art. 14 del presente capitolato; competono in tal caso all'impresa pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

ARTICOLO 10) – LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI

Le prestazioni oggetto del presente appalto dovranno essere effettuate presso la sede della Fondazione, ad eccezione di quelle che per loro natura dovranno essere effettuate dall'appaltatrice in altro luogo.

L'impresa appaltatrice è obbligata a effettuare le prestazioni oggetto d'affidamento nei termini prescritti dal presente capitolato, ed in particolare agli artt. 4) e 6) del capitolato.

Qualunque fatto della Fondazione che obbliga l'impresa a sospendere o a ritardare l'esecuzione dell'appalto, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria.

ARTICOLO 11) – OBBLIGHI GENERALI DELL'APPALTATORE

L'impresa aggiudicataria dovrà espletare le prestazioni oggetto dell'appalto nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato d'appalto e degli obblighi assunti con la stipula del contratto.

Al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi contrattuali, l'Impresa Appaltatrice s'impegna ad individuare, fin dal momento dell'attivazione dell'appalto, un soggetto responsabile, di comprovata professionalità, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto e la corretta esecuzione delle prestazioni richieste.

Detto responsabile dovrà operare in raccordo con i competenti uffici della Fondazione, e garantire il rispetto delle obbligazioni assunte.

Tutte le comunicazioni effettuate dalla Fondazione al responsabile coordinatore, si intenderanno validamente effettuate all'Impresa Appaltatrice, della quale funge da referente. Il responsabile coordinatore dovrà pertanto comunicare il proprio domicilio dove la Fondazione, in ogni tempo, potrà indirizzare ordini e notificare atti. In caso di impedimento del coordinatore, l'Impresa è tenuta a darne immediato avviso al competente ufficio della Fondazione, indicando contestualmente il nominativo ed il recapito del sostituto.

ARTICOLO 12) – PERSONALE ADDETTO ALL'APPALTO

Per la gestione dell'appalto l'Impresa Appaltatrice dovrà assicurare la disponibilità di operatori che dovranno possedere provata esperienza e capacità nel settore oggetto d'appalto.

La Fondazione si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e quindi, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. In caso di mancata sostituzione nel termine all'uopo stabilito, la Fondazione si riserva l'insindacabile facoltà di procedere alla risoluzione del contratto d'appalto.

ARTICOLO 13) – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E LAVORO.

L'appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Fondazione e di indennizzo, alla esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dettate dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:

a) ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa appaltatrice è responsabile nei confronti della

Fondazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio per la Fondazione Bioparco.

b) al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

c) alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza e salute dei lavoratori,

L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta della Fondazione, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi.

Il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso la Fondazione Bioparco, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art. 113 del D.lgs 163/2006 a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

ARTICOLO 14) – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE.

La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'impresa appaltatrice possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e/o nel Contratto e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al Capitolato e/o al Contratto, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'impresa appaltatrice.

ARTICOLO 15) – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE

L'appaltatore che durante l'esecuzione del contratto dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami, che la Fondazione potrà inoltrare anche via mail, e senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.

Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dall'Ufficio Competente della Fondazione.

Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, la Fondazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16) – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Impresa Appaltatrice, pena la risoluzione del contratto di appalto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto di appalto.

E' ammesso il subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al quale espressamente si rinvia.

La quota subappaltabile non può comunque essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e precisamente:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi o le parti di servizio che intendono subappaltare; qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione di subappalto potrà essere concessa all'Impresa appaltatrice;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Ente appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, rete di imprese o consorzio, da ciascuna delle imprese partecipanti); il suddetto contratto di subappalto deve contenere esplicitamente l'accettazione, da parte del subappaltatore di tutti gli impegni specificati in offerta dall'Impresa appaltatrice relativamente alle parti di servizio subappaltato e di tutte le condizioni del capitolato d'oneri;
- c) che l'Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Fondazione Bioparco, trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Fondazione Bioparco; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso tale termine senza che la Fondazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Fondazione committente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dei servizi subappaltati.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., la Fondazione Bioparco committente provvederà a corrispondere direttamente all'appaltatore l'importo delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori. E' pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Fondazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dalla stessa, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Fondazione Bioparco sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La Fondazione Bioparco provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle forme di raggruppamento previste dall'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Quanto previsto dal presente Capitolato per l'Impresa appaltatrice, in materia di verifiche e controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale Subappaltatore.

Nell'ipotesi di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta della Fondazione, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso spetterà alla Fondazione Bioparco il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13/8/2010 n. 136, procede

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'ufficio territoriale del Governo competente.

L'impresa è altresì responsabile in solido col subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori ai sensi dell'articolo 35, comma 28 della legge n.248/2006 conversione del D.L. 223/2006 e successive modificazioni.

ARTICOLO 17) - VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora, nel corso di esecuzione del Contratto di appalto, occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'Impresa appaltatrice vi sarà tenuta, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale. In tali casi il corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente.

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto di appalto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria oltre il quinto dell'importo contrattuale, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il genere della prestazione originaria, si procederà, previo consenso dell'Impresa appaltatrice, alla stipula di un accordo aggiuntivo e integrativo dei patti in essere, nella stessa forma del Contratto originario.

ARTICOLO 18) - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Impresa appaltatrice svolge il servizio in piena autonomia e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze e responsabilità. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, nei confronti della Fondazione e degli animali ospitati nel parco, sia nei confronti dei terzi.

L'Impresa appaltatrice, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone, delle cose e degli animali comunque interessati dalle attività appaltate, ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone, agli animali e/o alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'Impresa appaltatrice, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto di Appalto, solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone e/o cose della Fondazione stessa, dell'Impresa appaltatrice e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa Appaltatrice sarà inoltre obbligata a tenere indenne e sollevare da qualsivoglia pretesa la Fondazione, in tutti i casi di furto, incendio, calamità naturali, atto vandalico, danneggiamento, ecc., dei beni forniti in occasione dell'appalto.

A tal fine, l'Impresa Appaltatrice deve stipulare un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone e/o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura, e per i casi di danneggiamento, manomissione, atto vandalico, calamità naturali, furto e incendio delle attrezzature dalla stessa fornite. Tale polizza dovrà prevedere massimali adeguati, e dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Fondazione, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Fondazione, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

La polizza dovrà essere presentata prima della stipula del Contratto.

Indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa, l'Impresa Appaltatrice dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.

Il controllo circa la buona realizzazione delle riparazioni e/o sostituzioni di cui al comma precedente sarà effettuato dalla Fondazione, tramite il proprio Referente, in contraddittorio con il Responsabile dell'Appalto nominato dall'Impresa appaltatrice.

L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine ai beni e materiali forniti.

L'impresa infine assume l'obbligo di garantire alla Fondazione Bioparco e, per essa, alla ditta che gestisce le biglietterie, il sicuro ed indisturbato possesso dei suddetti beni e materiali e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

CAPO IV - PAGAMENTI

ARTICOLO 19) – RENDICONTO SULLE VENDITE. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Impresa Appaltatrice dovrà inviare alla Fondazione, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese successivo a quello di riferimento, un rendiconto mensile attestante le vendite on-line dei titoli di accesso effettuate nel mese precedente, con la specifica indicazione del numero di biglietti venduti, suddivisi per tipologia, e degli incassi registrati, suddivisi per tipologia di titolo, ed infine con l'indicazione del totale incassato.

Una volta ricevuto tale rendiconto mensile, la Fondazione Bioparco emetterà la relativa fattura.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi oggetto di appalto, dedotte le eventuali penalità in cui l'Impresa Appaltatrice è incorsa e la ritenuta di cui al DPR 207/2010, viene così regolato:

- Quanto agli introiti derivanti dall'attività di **vendita dei biglietti effettuata presso il Bioparco**: il pagamento verrà effettuato mensilmente, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'appaltatore, la quale sarà di importo pari alla royalty offerta in sede di gara, moltiplicata per il numero dei biglietti emessi e venduti presso le casse Bioparco, esclusi gli eventuali titoli annullati. Si precisa che il pagamento di tali compensi avrà inizio dopo il collaudo del sistema effettuato dall'Impresa Appaltatrice ai sensi dell'art. 30 del presente capitolato.
- Quanto agli introiti derivanti dall'attività di **vendita dei biglietti in modalità on-line**: il pagamento verrà effettuato dall'Impresa Appaltatrice entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dal Bioparco.

Il pagamento relativo all'ultima rata e delle trattenute di cui all'art. 4 del DPR 207/2010 verrà disposto dopo la scadenza del contratto subordinatamente all'acquisizione del certificato di regolare esecuzione di cui all'articolo 30 del presente capitolato, dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il predetto corrispettivo sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato, del Contratto e, comunque, di quelle concordate con la Fondazione, fermi restando – ove compatibili e/o migliorativi per la Fondazione – gli impegni assunti dall'Impresa appaltatrice con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'impresa appaltatrice dall'esecuzione dell'appalto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall'impresa appaltatrice in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall'impresa appaltatrice a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

L'esecuzione di eventuali servizi resi in modo straordinario, preventivamente concordate e commissionate dalla Fondazione, sarà fatturata a parte.

Il pagamento delle fatture accettate avrà luogo entro i termini sopra specificati, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a ciascuna delle parti, che sarà indicato in calce alle fatture stesse. Tali fatture dovranno contenere il riferimento al presente appalto e del mese cui si riferiscono.

L'impresa appaltatrice, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa appaltatrice non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Ai sensi dell'art 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Nelle fatture emesse dovrà essere riportato anche il Cig di gara.

ARTICOLO 20) – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

La Fondazione Bioparco, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa appaltatrice cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto, fino a che l'impresa non si porrà in regola con gli obblighi contrattuali.

ARTICOLO 21) - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto. In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla Fondazione Bioparco, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'appaltatore sarà tenuto a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La Fondazione Bioparco verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subcontraenti interessati al presente appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la Fondazione provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'appaltatore è obbligato ad inviare.

Al fine di mettere la Fondazione in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3 comma 9 della legge n. 136/2010, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare allo stesso tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per la risoluzione del contratto e la conseguente applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

CAPO V – PENALITA'

ARTICOLO 22) – FATTISPECIE, IMPORTI E MODALITA' DI APPLICAZIONE.

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere puntualmente e correttamente eseguite a decorrere dalla data indicata nell'art. 2 del presente Capitolato e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata dall'Impresa appaltatrice in sede di gara.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente Capitolato e al relativo contratto d'appalto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate in danno dell'Impresa Appaltatrice le seguenti penali:

- nel caso di ritardo nella installazione e nella messa in funzione dell'intero sistema di gestione delle biglietterie rispetto ai modi e ai tempi previsti nel presente Capitolato (art. 1 e art. 4): € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di ritardo nella attività di formazione del personale addetto alle casse: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- nel caso di ritardo nell'attività di monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria, e dell'assistenza tecnica immediata attraverso proprio personale qualificato durante l'orario di apertura della biglietteria (art. 6 del presente Capitolato): € 100,00 per ogni ora di ritardo;
- nel caso di ritardo e/o omessa sostituzione del personale ritenuto non idoneo o di non gradimento alla Fondazione è applicata una penale di € 300,00 (trecento/00) per ogni caso di mancata sostituzione.
- per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 22 del Capitolato: € 200 per ogni richiamo o diffida.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora l'inadempimento dell'Impresa appaltatrice ecceda il suddetto limite, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Deve considerarsi inadempimento anche il caso in cui l'impresa appaltatrice esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Contratto, nonché – ove compatibili e/o migliorative per la Fondazione – nell'offerta presentata dall'impresa appaltatrice in sede di gara.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Fondazione all'impresa appaltatrice mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l'impresa appaltatrice deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Fondazione ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Fondazione stessa potrà applicare all'impresa appaltatrice le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'impresa appaltatrice a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'impresa appaltatrice deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'impresa appaltatrice dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'impresa appaltatrice prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

CAPO VI – VERIFICA DI CONFORMITA'

ARTICOLO 23) – COLLAUDO E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Entro tre giorni lavorativi dalla messa in funzione del sistema di bigliettazione offerto in sede di gara, l'Impresa Appaltatrice dovrà provvedere, in contraddittorio con un addetto della Fondazione Bioparco, al collaudo del sistema stesso, al fine di verificare che quanto realizzato presenti i requisiti previsti dal contratto d'appalto.

Le operazioni di collaudo risulteranno da specifico documento, che dovrà essere previamente sottoscritto del rappresentante dell'Impresa Appaltatrice presente in loco, e dovrà essere rilasciato in originale alla Fondazione.

Sarà in facoltà della Fondazione rifiutare la fornitura che risulti difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche e qualitative promesse. In tal caso l'impresa appaltatrice sarà obbligata a ritirare e sostituire entro e non oltre 7 giorni dal collaudo, a sua cura e spesa, i beni non accettati.

I servizi di gestione del sistema, di manutenzione e di assistenza tecnica hardware e software, decorrenti dalla data di collaudo, saranno soggetti a verifica di regolare esecuzione diretta a certificare che gli stessi siano stati eseguiti a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla conclusione dell'appalto dalla Fondazione quando risulti che l'Aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

CAPO VII – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

ARTICOLO 24) – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'Impresa appaltatrice di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'Impresa appaltatrice può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e a condizione che la Fondazione Bioparco accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'impresa appaltatrice di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'impresa appaltatrice degli obblighi di cui sopra, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ARTICOLO 25) – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE E DEGLI ASSETTI PROPRIETARI

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate alla Fondazione.

La comunicazione dovrà essere corredata da copia autentica dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa dovranno trasmettere apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la Fondazione continuerà a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

La ditta affidataria è tenuta a trasmettere alla Fondazione Bioparco, a mezzo di lettera raccomandata ed entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti proprietari, fornendo la documentazione necessaria per le verifiche del sussistere dei requisiti di capacità previsti dalla legge.

CAPO VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 26) - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Fondazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'impresa appaltatrice con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa dell'impresa appaltatrice ovvero ogni altra situazione che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento;
- c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Fondazione;
- d) mancato rispetto, da parte dell'impresa appaltatrice, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- e) affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- f) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione Bioparco;
- g) quando risulti accertato l'inadempimento degli obblighi relativi all'assunzione del personale impiegato nella precedente gestione dell'appalto, secondo quanto previsto dal presente Capitolato;
- h) quando risulti accertata la violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 136 del 2010;
- i) mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dalla Fondazione per fatti collegati all'esecuzione del contratto.

La Fondazione, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale dell'impresa appaltatrice ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b) venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'Impresa appaltatrice, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'impresa appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione Bioparco.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Fondazione Bioparco, l'impresa appaltatrice ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ARTICOLO 27) - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'impresa appaltatrice stessa.

Qualora il contratto venga risolto per le cause di cui alle lettere a) e), f), h) ed i) dell'articolo 26, la Fondazione si riserva la facoltà di affidare a terzi la parte ancora da svolgere dell'appalto, in danno dell'impresa appaltatrice inadempiente.

Al fine di limitare le conseguenze dei ritardi conseguenti alla risoluzione del contratto, l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

L'affidamento dei servizi a terzi viene notificato all'impresa appaltatrice, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e dei relativi importi.

Restano a carico dell'impresa appaltatrice le spese ulteriormente sostenute dalla Fondazione rispetto a quanto previsto in contratto risolto, La Fondazione ha facoltà di prelevare tali somme dalla cauzione e, nel caso di sua insufficienza, da eventuali crediti maturati dall'Impresa appaltatrice, previo fermo amministrativo del corrispettivo dovuto all'impresa.

ARTICOLO 28) - COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta dell'impresa appaltatrice, riguardante l'esecuzione del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito: Fondazione Bioparco, viale del Giardino Zoologico, n° 20, 00197 Roma.

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l'impresa appaltatrice e la Fondazione, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ARTICOLO 29) - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La risoluzione delle controversie che dovessero insorgere fra la Fondazione e l'Impresa appaltatrice, e non risolte bonariamente, qualunque sia la loro natura (tecnica, amministrativa o giuridica), nessuna esclusa, sarà devoluta alla competenza del foro di Roma, competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e cessazione del presente appalto, con espressa esclusione di qualsiasi foro alternativo.

Il Presidente della Fondazione Bioparco di Roma

Dott. Federico Coccia

